



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Reg. DEL 27 FEBBRAIO 2026

OGGETTO: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione ordinaria [x], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C.	x		6. PIDALA' Ambra	x	
2. SUTERA Concettina	x		7. PROTOPAPA Giuseppe	x	
3. FABIO Calogero	x		8. FABIO Antonino	x	
4. RUSSO Chiara	x		9. CARCIONE Salvatore	x	
5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C.	x		10. FABIO Salvatore		x

ASSEGNATI: N. 10	IN CARICA: N. 10	PRESENTI: N. 9	ASSENTI: N. 1
------------------	------------------	----------------	---------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Risultano presenti in aula il Sindaco, la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Lidia Zingales e il Revisore dei conti Dott. Michele Calogero Falletta.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta avente a oggetto “**Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari**” e chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire.

Non registrandosi interventi il Presidente passa la parola al Sindaco che illustra la proposta.

Interviene anche il Presidente per ribadire il contenuto.

A questo punto il Presidente pone a votazione la proposta per alzata di mano.

Con voti 9 favorevoli,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata avente ad oggetto “**Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari**”, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell’articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
- Visto l’esito della superiore votazione;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto “**Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari**”.

Con separata ed analoga votazione

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’atto **immediatamente eseguibile**.

Prima della chiusura della seduta il consigliere Fabio Calogero chiede di intervenire per richiamare alcuni termini ritenuti inopportuni contenuti in alcune ordinanze e determinazioni sindacali ed in particolare nella determina di nomina dell’esperto del sindaco in materia di sicurezza dove è presente il riferimento al contrasto del fenomeno mafioso che appare inopportuno per il paese di Longi (ME).

La seduta è chiusa alle ore 20,30



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA
AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA
N° 02 /2026

Del 26.02.2026

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 5 /2026

Del 25.02.2026

OGGETTO: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Visti:

- gli articoli 59-63 del Regolamento (UE) n.952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- l'articolo 60, paragrafo 1 del Regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;
- l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
- gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

Considerato che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

Preso atto che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) n.1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

Valutato che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

Riconosciuto che coesistono tre tipologie di criteri:

- il cambiamento della voce tariffaria;
- il criterio della trasformazione specifica;
- il criterio del valore aggiunto

ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

Riconosciuto, altresì, che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell’informazione destinata ai consumatori mediante l’etichettatura, limitandosi a consentire l’identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

Preso atto:

- **che** la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell’origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;
- **che**, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell’origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

Preso atto, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *Made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’articolo 42, 1° comma;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,

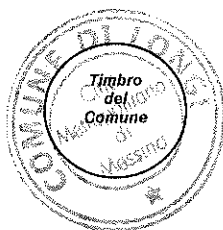
PROPONE

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di impegnare il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali Eurounitarie, anche tramite il Comitato Europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell’articolo 60 del Regolamento (UE) n.952/2013, finalizzata all’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell’origine dei prodotti in parola l’indicazione del luogo di provenienza di cui al Regolamento (UE) n.1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l’importanza della modifica della disciplina sull’origine doganale nel senso sopra riportato;
- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

2. **Di trasmettere** la presente alla Coldiretti, per gli opportuni provvedimenti di competenza, al fine di intraprendere ogni iniziativa utile a tutela dell'Agricoltura;
3. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione:
- ✓ all'Albo Pretorio on-line;
 - ✓ permanentemente nell'apposita sezione "Pubblicità notizia" del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24);
 - ✓ sul sito del Comune alla Sezione "*Amministrazione Trasparente*" - sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*"- sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti dirigenti*", in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo **n.33/2013** recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni.
4. **Di dichiarare** la presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, L.R. 44/91.



IL PROPONENTE
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dr.ssa Conti Nibali Valentina

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

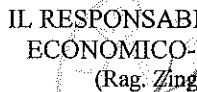
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi, li 24.02.2026


**LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA**
(Dr.ssa Lazzara Maria)
Maria Lazzara

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EELL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 24.02.2026


**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
(Rag. Zingales Lidia)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

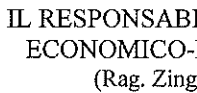
CAPITOLO	Voce: " _____ "
l. l. Competenza l. l. Residui _____	Impegno n° _____ /2026 per € _____

Longi, li _____


**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
(Rag. Zingales Lidia)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____


**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
(Rag. Zingales Lidia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 27.02.2026

DALLE ORE 18,30 - ALLE ORE 20,30

Letto, approvato e sottoscritto

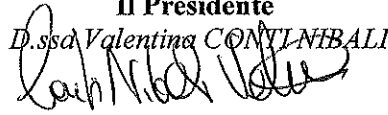
Il Consigliere Anziano

Concettina SUTERA



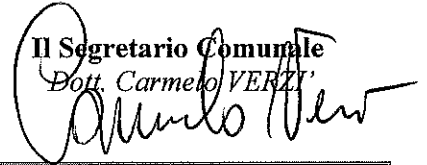
Il Presidente

D.ssa Valentina CONTINIBALI



Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo VERZI



PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

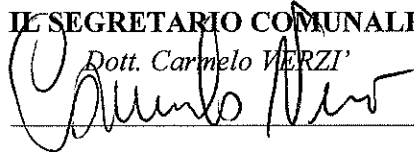
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal

04.03.2026

Longi, li 27.02.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

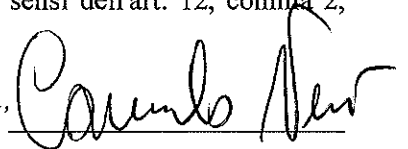
Longi, _____

Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' _____

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 27.02.2026

Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' _____



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI'
